

Integrazione di legittima e trascrizione accettazione eredità

Da questa sintesi di Alessandro Torroni si evince che la ricostruzione dell'accordo reintegrativo riconducibile alla dottrina maggioritaria è quella di un negozio di accertamento della qualità di erede, che come tale non è soggetto a trascrizione ex 2643 c.c., ma piuttosto a quella di cui al 2648 c.c.

ACCORDI DI REINTEGRAZIONE DI LEGITTIMA

SINTESI DI TORRONI

La reintegrazione negoziale della legittima.

L'accordo negoziale tra il legittimario ed il beneficiario della disposizione lesiva della legittima per la reintegrazione dei diritti del legittimario è previsto **esclusivamente dalla normativa tributaria.**

L'art. 43 decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346 (Testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni) stabilisce che «nelle successioni testamentarie l'imposta si applica in base alle disposizioni contenute nel testamento, anche se impugnate giudizialmente, nonché agli eventuali accordi diretti a reintegrare i diritti dei legittimari, risultanti da atto pubblico o da scrittura privata autenticata»; l'art. 30, lettera d) dello stesso decreto menziona tra gli allegati alla dichiarazione di successione «la copia autentica dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata dai quali risulta l'eventuale accordo delle parti per l'integrazione dei diritti di legittima lesi».

La dottrina tradizionale, nella trattazione generale della successione necessaria, ammette la possibilità che l'accertamento giurisdizionale sia sostituito da un accordo col soggetto passivo e precisa che tali accordi non hanno natura traslativa, non costituiscono né transazione né novazione, ma si inseriscono, modificandola, nella complessa vicenda successoria^{1[1][1]}.

Se è pacifica l'ammissibilità di siffatti accordi, più controversa è l'individuazione dei loro effetti, se cioè siano esclusivamente ***di accertamento oppure anche traslativi***, nonché del titolo che legittima l'acquisto della ***quota di legittima, la vocazione legale oppure l'accordo negoziale***.

Secondo una impostazione dottrinale, l'accordo si configurerebbe come «l'atto con cui erede e riservatario, riconosciuta la lesione di legittima, convengono che il primo *abbandoni* [corsivo aggiunto] al legittimario la quota sui beni facenti parte dell'asse ereditario, che a quest'ultimo spetta in quanto eccedente la porzione disponibile»^{2[2][2]}. La fattispecie non sarebbe corrispondente a quella conseguente alla sentenza di riduzione delle disposizioni lesive: l'acquisto dei beni necessari ad integrare la legittima non avverrebbe per legge, in virtù della vocazione necessaria, ma sarebbe effetto necessario e reale dell'accordo di accertamento concluso fra i soggetti interessati; *l'erede, una volta accertata la lesione della legittima, sarebbe tenuto a cedere la porzione concreta dei beni oggetto*

^{1[1][1]} L. Mengoni, *op. cit.*, 230.

^{2[2][2]} F. Salvatore, *Accordi di reintegrazione di legittima: accertamento e transazione*, in *Riv. not.*, 1996, 212.

delle disposizioni lesive, trasferendole in proprietà al legittimario. La reintegrazione dei diritti del legittimario avverrebbe esclusivamente sul piano patrimoniale ma l'accordo negoziale di reintegrazione **non potrà in alcun modo essere attributivo della qualità di erede**^{3[3][3]}.

Altra dottrina evidenzia l'inammissibilità di consentire ad un accordo frutto dell'autonomia privata l'acquisto in capo al legittimario pretermesso della qualità di erede, al di fuori di qualsiasi controllo giudiziario^{4[4][4]}. Tale dottrina, inoltre, disconosce la possibilità che l'effetto traslativo possa essere ricollegato al negozio di accertamento che, per definizione, si limita ad eliminare una situazione di incertezza senza immutare la situazione giuridica considerata preesistente. Dunque, se il negozio di accertamento non è da solo in grado di produrre il trasferimento dei beni in capo al riservatario, si dovrà imputare tale effetto ad un diverso negozio la cui causa sia in grado di produrlo. E tale negozio sarebbe stato individuato in *un negozio unilaterale idoneo a riequilibrare il contenuto di un contratto altrimenti risolubile* che avrebbe come modelli legali di riferimento gli articoli 767 c.c. (Facoltà del coerede di dare il supplemento), 1432 c.c. (Mantenimento del contratto rettificato), 1450 c.c. (Offerta di modificazione del contratto), 1467 c.c. (Contratto con prestazioni corrispettive), 1468 c.c. (Contratto con obbligazioni di una sola parte). Gli strumenti giuridici disciplinati dalle norme citate, pur nella diversità delle fattispecie, presentano in comune la finalità di consentire una soluzione unilaterale di controversie, senza il ricorso obbligatorio al giudice, privando, in definitiva, una parte dell'interesse a ricorrervi per "l'iniziativa sanante" dell'altra. Si tratterebbe di un trasferimento *inter vivos* e il legittimario reintegrato nella legittima dovrebbe considerarsi avente causa del beneficiario della disposizione lesiva ridotta.

Sembra preferibile la tesi che attribuisce **all'accordo negoziale che riconosce il diritto del legittimario gli stessi effetti della sentenza di riduzione**: l'inefficacia relativa della disposizione lesiva e la conseguente operatività della vocazione *ex lege* in favore del legittimario, con la conseguenza che **il legittimario preterito acquista la qualità di erede ed il legittimario semplicemente leso espande la sua quota fino all'integrazione della legittima**. L'accordo delle parti non costituirà il titolo di acquisto del legittimario ma avrà semplicemente la funzione di rimuovere l'ostacolo al prodursi della vocazione legale in favore del legittimario stesso^{5[5][5]}.

La dottrina processualistica ha chiarito che le parti possono, con l'esercizio del loro potere negoziale, realizzare un atto che le vincola con forza di legge, e quindi con efficacia non inferiore a quella della sentenza: essendo impensabile

^{3[3][3]} F. Salvatore, *op. cit.*, 217 s.

^{4[4][4]} A Bulgarelli, *Gli atti "dispositivi" della legittima*, in *Notariato*, 2005, 481 ss.

^{5[5][5]} D. Cavicchi, *Accordi per la reintegrazione della legittima*, in *Contratti*, 2009, 1020 ss.; in giurisprudenza si veda Cass. 18 giugno 1956, n. 2171, in *Foro pad.*, 1957, I, 815 la quale ha affermato che non è lecita alcuna distinzione di effetti giuridici tra il caso in cui l'azione di riduzione sia stata esercitata in giudizio con esito favorevole dal caso in cui le parti, a seguito della ricostruzione dell'asse ereditario, abbiano proceduto alla determinazione e relativa assegnazione alla parte dei beni dell'eredità leso; Cass. 3 maggio 1979, n. 2554, in *Giust. civ. mass.*, 1979, 1112 la quale ha affermato che le convenzioni con cui l'eredità testamentaria ed i legittimari preteriti o comunque lesi nei propri diritti di riserva soddisfanno tali diritti, inserendosi nella vicenda successoria, avendo natura sostanzialmente ereditaria, sono tassabili con l'imposta di successione e non con l'imposta di registro applicabile agli atti *inter vivos*.

che la sentenza possa avere un'efficacia maggiore di quella della legge. E ciò conferma, dunque, che i risultati conseguibili con gli strumenti alternativi non sono inferiori a quelli conseguibili in via giurisdizionale^{6[6]}[6].

Né ha pregio l'argomento che la qualità di erede non potrebbe essere il frutto dell'autonomia privata, al di fuori del controllo giurisdizionale. Le parti si limitano ad accertare la lesione di legittima della disposizione testamentaria o della donazione così come avrebbe fatto il giudice. La delazione ereditaria avviene per legge, così come nel caso del giudizio di riduzione, e non dipende dal provvedimento giudiziale che può, al limite, *accertare* l'acquisto della qualità di erede.

Va tenuto presente, infine, che la qualità di erede non rileva tanto come *status* personale in sé isolatamente considerato, indipendentemente da un'attribuzione patrimoniale, come sembra sostenere la tesi sopra esposta, ma *presuppone l'attribuzione di beni del de cuius in funzione di quota del patrimonio ereditario*, come è confermato normativamente dall'art. 588, comma 2 c.c. in forza del quale anche il lascito da parte del testatore di beni determinati o di un complesso di beni non esclude che la disposizione possa essere considerata a titolo universale.

Dalla qualificazione giuridica di siffatti accordi quali negozi di accertamento e non traslativi deriva l'inapplicabilità dei requisiti prescritti dalla legge per i negozi traslativi: si pensi alla **menzioni ed allegazioni urbanistiche** (art. 46 e art. 30 d.p.r. n. 380/2001), alla **dichiarazione di conformità dei dati catastali e delle planimetrie** depositate in catasto (art. 29, comma 1-*bis* legge n. 52/1985), all'allegazione **dell'attestato di certificazione energetica** (d.lgs. n. 192/2005, modificato dal d.lgs. n. 311/2006 e normative regionali che hanno legiferato in materia) ecc., nonché la **non trascrivibilità** dell'accordo ai sensi dell'art. 2643 c.c.

Poiché all'esito dell'accordo di reintegrazione dei diritti del legittimario pretermesso, lo stesso acquista la qualità di erede, si deve concludere che l'accordo sarà soggetto a trascrizione, ai sensi dell'art. 2648 c.c., quale atto che comporta accettazione tacita dell'eredità. L'acquisto dei beni ereditari non deriva direttamente dalla volontà negoziale delle parti che si limitano a riconoscere l'avvenuta lesione della quota di legittima ma deriva dalla vocazione necessaria in favore del legittimario. La trascrizione dell'acquisto non dovrà essere effettuata ai sensi dell'art. 2643 c.c., come se si trattasse di un acquisto *inter vivos* ma ai sensi dell'art. 2648, in quanto acquisto *mortis causa*.

Qualora l'accordo di reintegrazione di un legittimario comporti la dichiarazione di inefficacia di una donazione immobiliare, andrà **annotato a margine della trascrizione della donazione**, ai sensi dell'art. 2655 c.c., *trattandosi di una inefficacia successiva, totale o parziale, della donazione*.

La **forma** di tali accordi è prescritta direttamente dalla normativa tributaria che richiede la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata per l'opponibilità al fisco (art. 43 decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346).

L'accordo per la reintegrazione dei diritti spettanti al legittimario va tenuto nettamente distinto dal contratto di transazione.

^{6[6]}[6] F. P. Luiso, *Il sistema dei mezzi negoziali per la risoluzione delle controversie civili* (Relazione al convegno organizzato dal CSM sul tema "Autonomia privata e processo"), in www.csm.it, sezione Ricerche, 2009.

L'accordo per la reintegrazione della legittima è un **negozio di accertamento** con cui le parti, dopo aver riconosciuto la lesione della legittima, raggiungono un risultato patrimoniale identico a quello previsto dalle norme in tema di successione necessaria, secondo la loro valutazione. Il titolo di acquisto per il legittimario è la legge e non il negozio di accertamento.

Con la transazione le parti, dopo aver riconosciuto la lesione della legittima, regolano i loro rapporti in maniera parzialmente difforme rispetto al modello della vocazione necessaria, disponendo dei loro diritti tramite le reciproche concessioni. Ad esempio, si può ipotizzare l'attribuzione al legittimario di beni di valore inferiore alla sua quota di legittima oppure di singoli beni determinati in luogo della quota di patrimonio ereditario oppure la soddisfazione dei suoi diritti con beni non provenienti dall'asse ereditario. Il contratto di transazione produrrà effetti traslativi e costituirà il titolo di acquisto per il legittimario pretermesso il quale non acquisterà la qualità di erede^{7[7][7]}.

8[8][1] L. Mengoni, *op. cit.*, 230.

9[9][2] F. Salvatore, *Accordi di reintegrazione di legittima: accertamento e transazione*, in *Riv. not.*, 1996, 212.

10[10][3] F. Salvatore, *op. cit.*, 217 s.

11[11][4] A. Bulgarelli, *Gli atti "dispositivi" della legittima*, in *Notariato*, 2005, 481 ss.

12[12][5] D. Cavicchi, *Accordi per la reintegrazione della legittima*, in *Contratti*, 2009, 1020 ss.; in giurisprudenza si veda Cass. 18 giugno 1956, n. 2171, in *Foro pad.*, 1957, I, 815 la quale ha affermato che non è lecita alcuna distinzione di effetti giuridici tra il caso in cui l'azione di riduzione sia stata esercitata in giudizio con esito favorevole dal caso in cui le parti, a seguito della ricostruzione dell'asse ereditario, abbiano proceduto alla determinazione e relativa assegnazione alla parte dei beni dell'erede leso; Cass. 3 maggio 1979, n. 2554, in *Giust. civ. mass.*, 1979, 1112 la quale ha affermato che le convenzioni con cui l'erede testamentario ed i legittimari preteriti o comunque lesi nei propri diritti di riserva soddisfanno tali diritti, inserendosi nella vicenda successoria, avendo natura sostanzialmente ereditaria, sono tassabili con l'imposta di successione e non con l'imposta di registro applicabile agli atti *inter vivos*.

13[13][6] F. P. Luiso, *Il sistema dei mezzi negoziali per la risoluzione delle controversie civili* (Relazione al convegno organizzato dal CSM sul tema "Autonomia privata e processo"), in www.csm.it, sezione *Ricerche*, 2009.

14[14][7] Anche il trattamento tributario degli accordi di reintegrazione della legittima è diverso da quello del contratto di transazione; sul tema cfr. F. Formica, *In tema di "Accordi di reintegrazione della legittima – Trattamento fiscale"*, in *CNN Notizie* del 3 luglio 2008.

7[7][7] Anche il trattamento tributario degli accordi di reintegrazione della legittima è diverso da quello del contratto di transazione; sul tema cfr. F. Formica, *In tema di "Accordi di reintegrazione della legittima – Trattamento fiscale"*, in *CNN Notizie* del 3 luglio 2008.

In caso di integrazione di legittima occorre trascrivere anche l'acquisto mortis causa ai sensi dell'art 2648 c.c. ai fini della continuità delle trascrizioni?

Ad esempio tizio coniugato e senza figli, nomina erede universale il fratello. Il fratello e la moglie pretermessa perfezionano atto di integrazione di legittima, debitamente trascritto, riconoscendo alla moglie la quota di 1/2. Occorre procedere alla trascrizione dell'accettazione di eredità 1/2 in capo alla moglie e 1/2 in capo al fratello ai sensi dell'art 2648 c.c.? Oppure la trascrizione dell'acquisto mortis causa va fatta solo in capo al fratello?

Ovviamente accanto a questa fattispecie più lineare ci sono tutti i casi in cui l'atto potrebbe configurare una vera e propria transazione. Si pensi all'ipotesi in cui, per integrare la quota della moglie, il fratello e la moglie si accordano nel senso di intestare alla moglie uno o più cespiti. In questa ipotesi come si procede ai fini dell'art 2648?